

Prot. n. 39453

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

(Provincia di Bologna)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE GLOBALE DEL PATRIMONIO

STRADALE.

Nella Residenza Municipale del Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille n. 9

-40033,

FRA

- **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO** con sede in Casalecchio di Reno, Via dei

Mille n. 9 (C.F. 01135590370 P. I.V.A. n. 00534551205), PEC:

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it, rappresentato dall'Arch. **VITTORIO**

EMANUELE BIANCHI, nato a Bologna il 14/04/1955, C.F. BNCVTR55D14A944J, nella

qualità di Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, il

quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 terzo comma del TUEL

esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casalecchio di

Reno, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

- **ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.** con

sede in Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9, (P.IVA - C.F. 02780831208) PEC:

adoperasrl@legalmail.it, rappresentato dal Dott. **MARCO CASTELLANI**, nato a Forlì

(FC) il 29/08/1976, C.F. CSTMRC76M29D704W, in qualità di Amministratore Unico,

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della

Società Adopera Srl, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 14 settembre 2007 si approvava la costituzione di una società pubblica in house del Comune di Casalecchio di Reno per la gestione del patrimonio immobiliare comunale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 27 settembre 2007 si approvava il budget di previsione 2007 – 2008 della società, provvedimento che costituiva atto di indirizzo per la gestione di "Adopera S.r.l.", anche per l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" in conformità ai principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 (TUEL);

- nell'allegato A) alla medesima deliberazione sono stati individuati i cespiti ed i servizi da trasferire, tra cui il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree aperte al pubblico per viabilità carrabile e pedonale del Comune di Casalecchio di Reno;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28 dicembre 2007 sono stati approvati gli schemi di contratti di servizio;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 22.05.2012 si approvava l'indirizzo di integrare i contratti di servizio in essere tra il Comune e la Società per disciplinare le rispettive competenze in materia di opere di urbanizzazione eseguite da privati in adempimento di convenzioni urbanistiche o altri equivalenti;

- in data 4 aprile 2008 il Comune e la Società Adopera S.r.l. hanno sottoscritto il contratto di servizio avente ad oggetto "Servizio Globale degli spazi ed aree di viabilità carrabile e pedonale" (Rep. 11941 del 4/04/2008 integrato da atto aggiuntivo Rep. 12001 del 14/01/2010);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/02/2017 si è approvato il

	Piano Operativo Annuale di Adopera S.r.l. in cui si prevede di prorogare, rimodulare,	
	uniformare i contratti di servizio;	
	- il Comune di Casalecchio di Reno, avendo intenzione di provvedere in house al	
	servizio di gestione globale delle strade ivi comprese le manutenzioni ordinarie e	
	straordinarie e la realizzazione di nuove opere nel settore, intende trasferire alla	
	società la gestione del servizio stesso; ai sensi della vigente normativa i rapporti tra	
	Adopera S.r.l. e il Comune devono essere disciplinati da Apposito contratto di	
	servizio;	
	- con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 31/10/2017, esecutiva ai sensi di	
	legge, sono stati approvati i contratti di servizio relativi alle attività operative della	
	Società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.;	
	- il presente contratto di servizio, sul piano formale e sostanziale, ha effetti costitutivi	
	degli obblighi e dei diritti delle parti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici locali;	
	- il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche,	
	previo accordo tra le parti. La parte che intende sottoporre all'altro contraente	
	modifiche contrattuali, dovrà formulare una proposta che evidenzi i benefici per la	
	collettività, l'efficienza, l'efficacia ed economicità ed i tempi di attuazione;	
	- le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza di Adopera S.r.l.,	
	quale società dotata di personalità giuridica, autonomia gestionale e capacità di	
	svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa;	
	- l'aggiornamento del seguente contratto di servizio, risponde alla necessità ed	
	opportunità di dare corso ad una attività di gestione complessiva del patrimonio	
	stradale, che sia innovativa negli strumenti e nelle finalità, anche attraverso il	
	trasferimento di potestà pubbliche mediante il regime della concessione, con	

l'obiettivo di:

a) garantire l'affidamento generale dello stato di conservazione del patrimonio stradale, in relazione alla sua essenziale funzione per la vita e lo sviluppo della comunità locale;

b) assicurare al Comune alti livelli di conservazione ed efficienza del patrimonio stradale riducendo i costi d'esercizio;

c) liberare il Comune da incombenze e responsabilità sul piano esecutivo, riservandogli la funzione essenziale di indirizzo e di controllo, in piena coerenza con la scelta strategica, già compiuta, dell'affidamento a propria società "in house" dei servizi afferenti il patrimonio comunale;

d) investire pertanto il soggetto affidatario di una funzione più estesa di quella dipendente da un normale capitolato di prestazione;

e) porre quindi in capo ad un unico soggetto la responsabilità della manutenzione, ai sensi del Codice della Strada e della normativa tecnica vigente in materia, della rete stradale comunale;

f) porre inoltre in capo ad un unico soggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmatica e nuove opere;

g) porre in carico ad un unico soggetto la validazione/verifica e la sorveglianza sulle opere eseguite da soggetti terzi;

h) porre infine in capo ad un unico soggetto l'identificazione di responsabilità, anche a fini risarcitori, per eventuali soggetti che ritengano di vantare la richiesta di risarcimento danni che dagli stessi siano ritenuti imputabili allo stato di manutenzione delle strade;

- gli obiettivi suddetti si ritiene siano perseguibili attraverso l'affidamento di una

pluralità di attività volte al recupero della piena efficienza e funzionalità del patrimonio stradale comunale;

- lo strumento più idoneo per l'affidamento di cui sopra è il ricorso alla concessione, che si caratterizza per la natura surrogatoria dell'attività svolta da Concessionario – chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente – e per il trasferimento di potestà pubbliche (autoritative o certificative) in capo al Concessionario, che opera quale organo indiretto dell'Amministrazione.

- l'affidamento unitario in regime di concessione garantisce un intervento continuo, organico nel suo complesso che tiene conto della necessità di esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e di nuovi interventi a regola d'arte e in garanzia di continuità di esercizio del demanio stradale comunale, della continua sorveglianza al fine di una puntuale attività di manutenzione ordinaria senza soluzione di continuità, nonché della ottimizzazione delle modalità organizzative del servizio di cui il concessionario assume la conseguente responsabilità.

DATO ATTO CHE

nel presente contratto il Comune mantiene le funzioni di controllo analogo definite dal D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si rende ora necessario procedere alla
regolamentazione della concessione del servizio pubblico in oggetto, mediante il
presente atto e, pertanto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione

dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

ART. 2 - FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto, che sostituisce il precedente contratto di servizio Rep. 11941 del 4/04/2008 integrato da atto aggiuntivo Rep. 12001 del 14/01/2010 ha come finalità quella di regolare i rapporti tra la Società e il Comune di Casalecchio di Reno relativamente al servizio in oggetto, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il perseguimento degli obiettivi di servizio del Comune a favore della cittadinanza e la programmazione e verifica della gestione operativa.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Casalecchio di Reno affida in concessione ad Adopera S.r.l., che accetta alle condizioni enunciate negli articoli successivi, il demanio stradale comunale, così come definito all'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituito dalle aree di uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, veicoli ed animali e la relativa gestione.

2. In riferimento all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativamente al comma 1, Adopera S.r.l., allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede:

- alla manutenzione e gestione delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, della loro pulizia, compreso lo sgombero della neve;

- al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

- all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

3. Tutto il demanio stradale e il sistema stradale costituito dagli impianti semaforici,

	dalla segnaletica stradale, dalle pertinenze stradali, dalle strutture connesse alle	
	aree di sosta a pagamento, ad esclusione dei beni direttamente acquistati e di	
	determinate infrastrutture (quali le fognature ecc...), è dato in concessione ad	
	Adopera S.r.l. per tutta la durata della presente convenzione.	
	4. La proprietà dei beni resta del Comune.	
	5. Sono dati in concessione ad Adopera S.r.l. anche gli eventuali nuovi impianti e	
	beni realizzati dal concedente in accordo con il Comune, per l'intera durata della	
	concessione sulle attività oggetto del presente atto entrano, con decorrenza dalla	
	data di collaudo, a far parte dei beni oggetto della concessione, così come le opere	
	d'urbanizzazione realizzate da terzi.	
	6. Il presente contratto costituisce la delega di cui al comma 1 dell'art. 26	
	"Competenza per le autorizzazioni e concessioni" del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;	
	7. Adopera S.r.l. provvede inoltre:	
	- al rilascio delle autorizzazioni allo scavo sul demanio stradale comunale a ditte	
	appaltatrici per l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità realizzate o	
	commissionate da aziende che gestiscono reti di pubblici servizi;	
	- alla redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi ed	
	esecutivi richiesti dal Comune necessari alla programmazione annuale e triennale	
	delle Opere Pubbliche;	
	- alla partecipazione, con i propri tecnici, alle Commissioni Qualità delle opere	
	preordinata all'approvazione dei progetti riguardanti il patrimonio immobiliare del	
	Comune e per l'esame dei progetti riguardanti le opere d'urbanizzazione realizzate	
	da terzi;	
	- alla validazione/verifica dei progetti riguardanti le opere d'urbanizzazione realizzate	

	da terzi;	
	- ad effettuare la sorveglianza sulla realizzazione delle opere d'urbanizzazione	
	realizzate da terzi;	
	8. Adopera S.r.l. in house svolgerà la funzione di stazione appaltante per le opere i	
	cui lavori risultano essere di importo inferiore alla soglia prevista dall'articolo 35 del	
	D.Lgs. 50/2016, mentre dovrà collaborare in qualità di RUP ed interfacciarsi col	
	Servizio Associato Gare (dell'Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia)	
	per le procedure relative ad interventi per lavori il cui importo supera la soglia	
	prevista dal D.Lgs. 50/2016.	
	9. Resta di competenza del Comune:	
	- la predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche elaborato	
	anche sulla base delle indicazioni e rapporti annuali redatti da Adopera S.r.l.;	
	- l'approvazione dei progetti definitivi di opere pubbliche redatti da Adopera S.r.l. e di	
	opere di urbanizzazione redatti da terzi;	
	- La pulizia delle strade comunali.	
	ART. 4 – AUTORIZZAZIONI (ART. 25 E 26 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992)	
	1. In riferimento alla competenza per le autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II	
	“Della costruzione e tutela delle strade” del D.Lgs. 30 aprile 1992, Adopera S.r.l.	
	rilascia per conto del Comune solo le autorizzazioni per effettuare le opere di cui	
	all'art. 25 “Attraversamenti ed uso della sede stradale” del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.	
	285	
	2. Adopera S.r.l. segnala agli organi di polizia le violazioni alle disposizioni contenute	
	nella autorizzazioni stesse. In questo svolge le funzioni tecnico amministrative di	
	controllo a garanzia del corretto ripristino dei luoghi (gestendo gli eventuali depositi	

cauzionali).

ART. 5 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. I servizi affidati con il presente contratto costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati.

2. Il complesso delle attività che soddisfano le esigenze della circolazione stradale è qualificabile di interesse generale, strumentale alle esigenze del Comune e si configura come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All. 1 del DPCM 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1, L. 30.07.1998, n. 281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D.Lgs. 286/99 nonché alla L. 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 ed alle loro s.m.i.

Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di anni VENTI a decorrere dalla data della sottoscrizione. Le parti convengono di sottoporre a verifica il presente contratto con cadenza annuale; sono comunque fatte salve diverse e/o sopravvenute disposizioni di legge in materia.

2. Al termine del presente contratto tutti i beni affidati in gestione o concessi, nonché i nuovi interventi realizzati, torneranno nella piena disponibilità e proprietà del Comune senza che Adopera S.r.l. abbia nulla a pretendere, essendo il valore di riscatto già compreso nei canoni di cui al successivo articolo 13.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Adopera S.r.l. dovrà organizzare e gestire globalmente il servizio in oggetto con

	continuità e a proprio rischio ed onere nel rispetto in ogni caso delle vigenti	
	normative nazionali e regionali e dei regolamenti comunali, con particolare	
	riferimento al Codice della Strada e successivi regolamenti di attuazione e norme	
	tecniche attuative, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alle normative sulla sicurezza	
	degli impianti.	
	2. Adopera S.r.l. si impegna inoltre ad eseguire su richiesta del Comune servizi	
	aggiuntivi inerenti l'oggetto del contratto, ma non espressamente previsti dal	
	medesimo; gli stessi saranno eseguiti da Adopera S.r.l., sulla base di modalità e	
	corrispettivi approvati dal Comune.	
	3. Adopera S.r.l. si obbliga altresì a svolgere, per gli interventi previsti ovvero per	
	quelli specificamente richiesti dal Comune e nel rispetto delle vigenti normative, le	
	seguenti prestazioni:	
	studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva di nuovi	
	interventi e di manutenzione straordinaria;	
	esecuzione dei lavori alla stessa affidati secondo le vigenti disposizioni di legge;	
	direzione dei lavori, assistenza alla direzione dei lavori, assistenza tecnica e	
	coordinamento della sicurezza;	
	validazione/verifica dei progetti prodotti da soggetti terzi per il conto del Comune;	
	collaudo tecnico amministrativo, anche in corso d'opera, di opere eseguite da	
	soggetti terzi per conto del Comune;	
	accatastamenti delle nuove opere eseguite dal Comune e la verifica dei	
	frazionamenti eseguiti da soggetti terzi per la cessione al Comune delle opere	
	d'urbanizzazione.	
	Dette attività potranno anche essere affidate a professionisti esterni.	

	4. Adopera si impegna all'autorizzazione e controllo delle attività di enti gestori di	
	impianti per l'erogazione di servizi a rete diversi dal Comune relativamente alle	
	attività di scavo per la riparazione o la posa di infrastrutture nel sottosuolo e ad	
	intrattenere con essi rapporti al fine di ottimizzare l'esecuzione degli interventi sulle	
	strade o a contestare ammaloramenti al sistema stradale causati dai loro interventi.	
	5. Considerato che il Comune, tramite il Responsabile comunale del controllo potrà	
	eseguire qualsiasi azione finalizzata alla verifica dello svolgimento del contratto di	
	concessione (vedi articolo 18), Adopera s.r.l., nell'ambito dei rapporti fondati sulla	
	collaborazione e correttezza, si impegna a consentire ed agevolare tale controllo e si	
	impegna a fornire tutte le informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti quali, ad	
	esempio, i dati e i parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto	
	di obbligatoria esposizione e i dati che possono influire sui corrispettivi dovuti dal	
	Comune per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto in tempo utile per	
	consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo.	
	6. Adopera s.r.l. si impegna, inoltre, specificatamente a:	
	a) eseguire tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali finalizzate a	
	mantenere o a riportare il sistema stradale affidato nello stato in cui possa eseguire	
	la funzione richiesta:	
	• attraverso interventi di manutenzione ordinaria tramite le risorse trasferite tramite	
	corrispettivo;	
	• attraverso interventi di manutenzione straordinaria che saranno finanziati di volta in	
	volta dal Comune sulla base di un programma di investimento definito dal Comune	
	che sarà parte integrante del Programma delle Opere Pubbliche e del POA di	
	Adopera S.r.l.;	

Per manutenzione ordinarie e straordinaria si intende:

a1) si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quegli interventi tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o nella potenzialità dell'impianto interessato, salvaguardando il valore del bene, la sua funzionalità e la sua destinazione d'uso;

a2) si definiscono interventi di manutenzione straordinaria il complesso delle attività incidenti sulla struttura del corpo stradale, aventi la finalità di rimediare al degrado profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali della strada e necessarie al ripristino della funzionalità della viabilità, non comportanti modifiche al corpo stradale, alle opere ed agli impianti;

b) segnalare tempestivamente al Comune la necessità di ulteriori finanziamenti per sopravvenute necessità manutentive non previste nel piano annuale delle opere pubbliche e nel POA di Adopera S.r.l.;

c) risarcire al Comune e/o a terzi ogni e qualsiasi danno diretto ed indiretto a persone e/o cose, cagionato direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio; si riconosce, in difetto, il diritto di rivalsa da parte del Comune sotto qualsiasi forma consentita dalla legge, compreso il diritto di ritenzione. In particolare Adopera s.r.l., rendendosi garante del comportamento del proprio personale, si impegna a risarcire al Comune o a terzi il valore dei beni di proprietà del Comune stesso o di terzi che dovessero essere sottratti o deteriorati a causa del servizio;

d) stipulare, entro la data di decorrenza del rapporto contrattuale, idonee polizze di

	assicurazione con primarie compagnie, a copertura di tutti i rischi e danni comunque	
	derivanti al Comune o a terzi per effetto ed in relazione allo svolgimento del servizio.	
	7. Adopera S.r.l. non può in alcun caso stipulare contratti o rilasciare permessi di	
	occupazione o posa che prevedano clausole di esenzione, esonero o riduzione dei	
	tributi comunali. Nel caso in cui tali clausole fossero inserite si riterranno nulle di	
	diritto. Il presente principio non può essere in nessun caso derogato o modificato,	
	neppure da altra disposizione del presente contratto.	
	8. Adopera S.r.l. svolgerà per conto dell'Amministrazione le attività di analisi, ricerca,	
	indagine di mercato, contrattazione, gestione delle utenze (allacciamenti,	
	trasferimenti, cessazioni), monitoraggio dei consumi e individuazione di soluzioni più	
	vantaggiose nel mercato dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua.	
	9. Adopera S.r.l. deve adottare uno specifico e dettagliato Piano delle Manutenzioni	
	relativo al patrimonio stradale e ha l'obbligo di rispettarlo tenuto conto del	
	corrispettivo. Il rispetto di tale Piano delle Manutenzioni risulterà fondamentale per il	
	controllo dell'operato di Adopera S.r.l. da parte dei Responsabili comunali del	
	controllo.	
	ART. 8 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE IN RELAZIONE ALLE UTENZE	
	1. Adopera S.r.l. è autorizzata, autonomamente o su richiesta del Comune, ad	
	effettuare, per conto del Comune, le indagini di mercato che ritenga necessarie ed a	
	prendere contatti con i fornitori per consentire il raggiungimento degli obiettivi	
	prefissati.	
	2. Adopera S.r.l. si impegna a sottoporre al Comune una relazione sulle proposte	
	contrattuali ottenute dai fornitori di cui al punto precedente comprensive di una	
	valutazione sulla convenienza tecnico-economica della proposta, sulla base degli	

	obiettivi individuati dal Comune.	
	3. Il Comune, valutate le compatibilità di Bilancio, provvederà con proprio atto	
	all'eventuale approvazione della proposta ricevuta.	
	4. Adopera S.r.l. si impegna a comunicare immediatamente al Comune l'avvenuta	
	sottoscrizione di nuove utenze, nonché il loro trasferimento o cessazione o qualsiasi	
	altra variazione intervenuta nelle utenze.	
	5. Il Comune e/o il fornitore del servizio provvedono a segnalare ad Adopera S.r.l. le	
	eventuali anomalie riscontrate nei consumi, intendendo per consumi anomali quelli	
	che si discostano, indicativamente, almeno del 20% rispetto agli storici, estrapolando	
	le informazioni della fatture ricevute ed in fase di liquidazione delle spese.	
	6. Adopera S.r.l. si impegna ai dovuti e necessari controlli sulle utenze ed a	
	comunicare all'ufficio preposto del Comune i riscontri rilevati intervenendo	
	immediatamente per la pronta risoluzione dei problemi e delle anomalie rilevate	
	qualora imputabili al Comune.	
	7. Nella gestione delle utenze Adopera S.r.l. provvederà alla liquidazione dei	
	consumi relativi alle utenze intestate alla medesima Società, mentre il Comune	
	provvederà al pagamento delle spese relative alle utenze di propria competenza e a	
	seguito di visto di regolarità espresso nelle fatture stesse da Adopera S.r.l.	
	ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE	
	1. Il Comune comunica al Prefetto la presente delega/concessione ad Adopera S.r.l.;	
	2. Il Comune alloca gli stanziamenti necessari ad assicurare una gestione unitaria e	
	coordinata del servizio in oggetto.	
	3. Il Comune ha l'obbligo di mettersi nella condizione di erogare le risorse per	
	finanziare il corrispettivo annuo nella sua componente fissa e variabile come indicati	

	nel POA approvato dal Comune medesimo.	
	4. In relazione all'affidamento del servizio il Comune concede ad Adopera S.r.l. il	
	diritto di sosta e/o posa sulle vie ed aree pubbliche delle attrezzature e degli impianti	
	necessari per lo svolgimento del servizio restando Adopera S.r.l. esonerata dal	
	pagamento delle tasse per l'occupazione dei relativi spazi.	
	5. Il Comune si impegna a comunicare con congruo anticipo ad Adopera S.r.l. i	
	progetti di modifica al sistema stradale o ai regolamenti comunali che possano in	
	qualsiasi modo influire sul servizio oggetto del presente contratto.	
	6. Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente ad Adopera S.r.l. i piani ed i	
	programmi di sviluppo urbanistici, relativi sia ai nuovi insediamenti abitativi e alle	
	nuove urbanizzazioni che ai nuovi insediamenti produttivi onde acquisire eventuali	
	osservazioni e consentire la fattibilità tecnico-finanziaria degli interventi di	
	potenziamento e/o consolidamento dei servizi.	
	7. Il Comune su richiesta di Adopera S.r.l., quando ricorrano tutti i requisiti previsti,	
	rilascia gli atti ed i documenti necessari all'espletamento dell'attività in convenzione	
	e alla gestione dei servizi. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire	
	l'attività di Adopera S.r.l. attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche	
	amministrative di residua competenza comunale inerenti la gestione del servizio.	
	8. Il Comune ha l'obbligo di comunicare ad Adopera S.r.l. la copertura finanziaria	
	degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel Programma delle Opere	
	Pubbliche e nel POA.	
	9. Il Comune ha l'obbligo di comunicare, tramite i Responsabili del controllo, la	
	copertura finanziaria degli interventi e degli investimenti ulteriori rispetto al POA	
	approvato.	

ART. 10 - FORME DI GESTIONE

1. Adopera S.r.l. ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando il rispetto degli standard tecnici e qualitativi definiti fra le Parti.

2. Adopera S.r.l. provvede alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale o mediante prestazioni di soggetti terzi purché scelti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione e evidenza pubblica secondo le norme vigenti. Adopera S.r.l. può altresì effettuare appalti pubblici per servizi di manutenzione nonché per l'acquisizione di forniture e prestazioni relative al servizio.

3. La cessione parziale del presente contratto o di rami di attività in esso contenuti deve essere espressamente autorizzata dal Comune.

ART. 11 – CARTA DEI SERVIZI

1. Le procedure di reclamo, conciliazione e risoluzione delle controversie tra gestore ed utenti, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza sono contemplati nella carta dei servizi in stretto raccordo con quanto previsto nel Contratto di servizio e dettagliato nel programma di esercizio. Ne consegue che il Comune garantisce il rispetto dei parametri quali-quantitativi fissati nel Contratto di servizio.

2. Adopera S.r.l. assicura la più ampia diffusione agli utenti della carta dei servizi.

3. Tutti gli impegni assunti da Adopera S.r.l. nella carta dei servizi relativi ai rapporti individuali di utenza costituiscono parte integrante delle condizioni generali di contratto.

ART. 12 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE

1. L'approvvigionamento di macchine ed attrezzature, necessarie all'esecuzione

	delle attività connesse con il servizio è a carico di Adopera S.r.l.	
	2. In particolare, Adopera S.r.l. si impegna ad utilizzare macchinari ed attrezzature	
	che siano in tutto conformi alle vigenti disposizioni di legge ed alla prescrizioni in	
	materia emanate dalle Autorità competenti, esonerando il Comune per qualsiasi	
	danno a cose o persone derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni normative.	
	ART. 13 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
	1. In considerazione dei servizi affidati, degli obblighi e doveri delle parti e delle	
	prestazioni che Adopera S.r.l. deve eseguire in conformità del presente contratto, il	
	Comune riconosce un corrispettivo da corrispondere in 4 rate trimestrali anticipate.	
	2. Il corrispettivo si compone di una parte fissa e di una parte variabile. La parte fissa	
	deve coprire i costi fissi del servizio indicati nel POA (incluso gli obblighi discendenti	
	dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed eventuale contrattazione di 2 ^a	
	livello) e gli standard minimi di manutenzione ordinaria così come definito dal Piano	
	delle Manutenzioni (art. 7, comma 9 del presente contratto). La parte fissa ammonta	
	ad € 838.032,79 + IVA ed è oggetto di rideterminazione con cadenza triennale salvo	
	evidenti modifiche della struttura organizzativa e delle modalità gestionali del	
	servizio la cui preventiva e motivata segnalazione spetta alle parti entro e non oltre il	
	15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di richiesta di modifica della quota fissa	
	del corrispettivo la cui entità, in ogni caso, non deve pregiudicare l'equilibrio	
	economico e finanziario di Adopera S.r.l. La parte variabile deve garantire la	
	copertura di prestazioni eventuali ed è oggetto di quantificazione con cadenza	
	annuale.	
	3. Il corrispettivo è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione come indicato	
	dai commi precedenti senza che ciò comporti variazione della presente convenzione	

e disequilibrio economico-finanziario di Adopera S.r.l.

ART. 14 - PIANO OPERATIVO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

1. Adopera S.r.l. collabora con gli Uffici comunali alla redazione del Programma

Triennale delle Opere Pubbliche;

2. Adopera s.r.l., entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, proporrà il

Piano operativo annuale (POA) delle attività per l'anno successivo in esecuzione del

Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune;

3. Il Comune si riserva di comunicare ad Adopera S.r.l. l'approvazione, con eventuali

modifiche, dei contenuti del piano operativo e gli estremi dell'impegno di spesa per

la sua attuazione.

4. Adopera s.r.l. con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria e ai

nuovi investimenti si impegna a concordare il cronoprogramma di esecuzione di ogni

intervento contestualmente alla realizzazione della copertura finanziaria degli stessi.

5. Eventuali maggiori investimenti rispetto a quelli concordati, da definirsi in sede di

piano operativo annuale, potranno modificare il corrispettivo annuo, tenuto conto

degli eventuali margini effettivi di gestione rispetto a quelli pianificati. In ogni caso

qualsiasi modifica dovrà essere concordata fra le parti allo scopo di consentire al

Comune le verifiche tecnico-amministrative e gli adempimenti necessari a garantire

la copertura finanziaria, ad eccezione di interventi necessari per cause di forza

maggiore e caratterizzati da elementi di urgenza per la pubblica sicurezza.

Art. 15 – TEMPI DI ESECUZIONE E CHIAMATE DI SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente contratto è fornito dalla Società Adopera S.r.l.

nelle giornate feriali e durante gli orari lavorativi, salvo interventi di carattere

straordinario per urgenze particolari connesse all'oggetto del presente contratto.

2. A tal fine la Società si obbliga a comunicare al Comune i nominativi del personale reperibile.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui alla L. n. 146/1990 e successive integrazioni, in materia di servizi pubblici essenziali.

ART. 17 – OBBLIGHI DI ADOPERA S.R.L., OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Adopera S.r.l. avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti, che riguardino, in particolare, il servizio globale oggetto del presente affidamento.

ART. 18 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo Adopera S.r.l. è tenuta a predisporre, con cadenza annuale, un sistema di reporting, da inviare al Comune, che fornisca puntuali ed esaustive informazioni sul generale andamento della gestione del servizio affidato, con particolare riferimento al rispetto degli standard convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo.

2. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento la verifica del

corretto svolgimento del servizio.

4. Adopera s.r.l. presta all'ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. Adopera S.r.l. verrà preventivamente invitata a partecipare ai controlli suddetti, fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione dei controlli stessi.

ART. 19 - ASSICURAZIONE, DANNO A TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

1. Adopera S.r.l. è responsabile dei danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente e mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di terzi riconducibile a rapporti e/o lavori inerenti la gestione del servizio.

2. Adopera S.r.l. inoltre si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

3. Per ragioni di economicità, il Comune e Adopera S.r.l. concorderanno di volta in volta le modalità più idonee per tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili al servizio globale di manutenzione affidato.

4. Adopera S.r.l. dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la RCT, oltre alle assicurazioni di legge.

5. Adopera S.r.l. risponde del comportamento dei dipendenti nella esecuzione del servizio.

Nei confronti dei dipendenti Adopera S.r.l. è tenuta alla scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione

	obbligatoria contro gli infortuni sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008	
	e s.m.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.	
	ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1. E' vietata la cessione totale del presente contratto.	
	2. Per lo svolgimento delle singole attività, laddove non si disponga di mezzi propri,	
	è consentito, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle norme di	
	riferimento sui pubblici appalti, il ricorso a soggetti esterni.	
	ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 cod.	
	civ. nonché in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e di	
	inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio,	
	salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.	
	2. Alle medesime condizioni di cui al precedente comma il Comune può recedere dal	
	presente contratto, revocando l'affidamento dei servizi in qualunque momento,	
	qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico nella gestione del	
	servizio ovvero in relazione ad intervenute disposizioni legislative.	
	ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO	
	Il Comune, in caso di mancata, incompleta o cattiva esecuzione da parte di Adopera	
	s.r.l. delle prestazioni concordate, potrà avvalersi dell'opera di altra impresa	
	addebitandone i relativi costi ad Adopera, previa diffida ad adempiere nei termini	
	indicati.	
	ART. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	1. Il Foro competente per le controversie è il Foro di Bologna.	
	2. Per controversie attive o passive verso terzi, Adopera S.r.l. può avvalersi	

dell'Avvocatura comunale alle condizioni stabilite dal Regolamento dell'Avvocatura comunale stessa.

ART. 24 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 in quanto il presente contratto ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione dei servizi soggetti ad I.V.A.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quanto prevede l'art.1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana.

2. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 c.c.

3. Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico di Adopera S.r.l.

4. Il Comune si impegna a comunicare al Prefetto che Adopera S.r.l. cede le autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto:

PER LA SOCIETA' ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO

DI RENO S.R.L. – L'AMMINISTRATORE UNICO:

(Dott. Marco Castellani)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO – IL DIRIGENTE:

(Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.